

A.S. 2960  
Art. 41  
Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

in seguito all'entrata in vigore delle direttive 86/457/CEE e 93/16/CEE del Consiglio che hanno istituito in Europa l'obbligo di certificazione della formazione specifica in medicina generale per poter esercitare nei servizi sanitari nazionali e dettato regole unitarie per i titoli degli specialisti, dal 31 dicembre 1994 in Italia i laureati in medicina e chirurgia non possono più accedere direttamente alle graduatorie regionali per la medicina generale;


da allora si è venuta a creare una situazione che ha di fatto diviso i medici di medicina generale in due gruppi: medici laureati prima del 1994 che se provvisti di titolo equipollente hanno avuto la possibilità di ingresso alla graduatoria regionale e medici laureati dopo il 1994 che possono accedere alle graduatorie regionali solo dopo un corso triennale di formazione. Tra questi ultimi sono compresi anche i medici iscritti all'università prima del 1991 (anno di entrata in vigore del decreto di recepimento) i quali, oltre che essere esclusi dalla graduatoria regionale in quanto privi del titolo di formazione, vengono anche penalizzati nell'accesso al corso di formazione perché ritenuti troppo "anziani";

oggi in tutto il territorio nazionale si utilizzano medici senza formazione specifica per ricoprire temporaneamente incarichi nella medicina generale. Queste, per molti medici, abilitati dopo il 1994, in particolare del Sud Italia, rappresentano le uniche occasioni di lavoro e molti di loro svolgono quotidianamente servizi di medicina generale da oltre due decenni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità del riconoscimento per i medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994, del titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di un'esperienza professionale di almeno sei mesi anche continuative nell'ambito della medicina generale o di altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di un'esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente.

ANGIONI



G/2960/1 3/5

Gruppo Partito Democratico  
Ufficio Legislativo